



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MICHELE ROMANO	- Presidente -	Sent. n. sez. 937/2026
ANDREINA OCCHIPINTI	- Relatore -	UP - 05/06/2026
ALESSANDRINA TUDINO		R.G.N. 11298/2026
CARLO RENOLDI		
MARIO MORRA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1 [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
- 2 [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Lecce

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri,

che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e chiedendo il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore degli imputati, [REDACTED] si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 luglio 2025, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 6 dicembre 2021 che aveva condannato a pena di giustizia [REDACTED] e [REDACTED] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta impropria da operazioni



dolose, commessi da [REDACTED] in qualità di amministratore di diritto (dal giugno 1987 al gennaio 2008) della società [REDACTED] e successivamente, fino al fallimento, quale amministratore di fatto, e da [REDACTED] quale amministratore unico della medesima società, dal gennaio 2008 e fino al fallimento, dichiarato nel marzo 2013.

I giudici di merito hanno ritenuto provate plurime condotte distrattive che hanno privato la società dei mezzi necessari per l'esercizio d'impresa, con specifico riferimento a due distinte operazioni: una prima, in data 12 giugno 2012, connessa ad atto di scissione parziale a beneficio della società [REDACTED] della quale [REDACTED] era socio e amministrata dalla figlia, cui è risultata trasferita una parte delle attività di ricerca e sviluppo, debiti e fondi di accantonamento, per un valore di euro 444.556,29, senza alcuna contropartita per la società fallita; una seconda, in data 19 novembre 2012, connessa ad un contratto di affitto di ramo d'azienda per effetto del quale la società fallita ha concesso in locazione alla società [REDACTED] di cui [REDACTED] era socio, la parte restante delle immobilizzazioni immateriali nonché i rapporti commerciali.

È stato, altresì, ritenuto provato un sistematico omesso versamento di tributi verso l'Erario e di contributi verso l'INPS rispettivamente per l'importo di euro 12.727.153 nonché di euro 3.061.389,00.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore di fiducia.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contratto di affitto di ramo di azienda del 19 novembre 2012. Deduce l'illogicità del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale essendo stata ritenuta la natura distrattiva del suddetto contratto senza alcuna indagine rispetto al prezzo convenuto o alla sua incongruità; sarebbe stato omesso di considerare che la società fallita aveva di fatto cessato di esercitare l'attività, era sprovvista di personale ed aveva una sede di fatto inutilizzabile; al momento della stipula dell'atto, la società non era effettivamente in grado di svolgere la propria attività tipica e la crisi era irreversibile; sarebbe mancata una verifica della causalità effettiva della condotta rispetto alla compromissione delle garanzie dei creditori non essendo l'operazione equiparabile ad un atto dispositivo suscettibile di integrare automaticamente la fattispecie distrattiva.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione delle immobilizzazioni materiali oggetto dell'atto di scissione del 12 giugno 2012. Deduce che i beni immateriali, in quanto privi di consistenza fisica, sono rimasti nel patrimonio della società fallita fino alla



data della dichiarazione di fallimento e che non sarebbe, pertanto, possibile ravvisare una loro dolosa sottrazione; inoltre, i suddetti beni sarebbero risultati privi di valore commerciale come del resto riconosciuto anche dal curatore fallimentare nella sua relazione.

2.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al valore delle immobilizzazioni immateriali e alla natura e consistenza dei fondi di rischio per accantonamenti oggetto della medesima scissione. Deduce che la società [REDACTED] non ha ricevuto solo passività e debiti ma anche un fondo di accantonamento di denaro per fare fronte all'eventuale rischio per debiti futuri e che tali fondi, secondo il principio contabile OIC 31, rappresentano "passività di natura determinata, certe o probabili"; l'omessa svalutazione del valore contabile delle immobilizzazioni fino all'annullamento delle somme indicate nel fondo non avrebbe potuto assumere valenza distrattiva.

2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura e all'elemento psicologico del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo b). Deduce che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto le due fattispecie criminose prevista dall'art. 223 Legge fall. ovvero la bancarotta fraudolenta per distrazione e la causazione dolosa del fallimento, o causazione del fallimento per operazioni dolose, avendo fatto riferimento per il reato di causazione dolosa del fallimento, al dolo specifico, dunque ad un elemento psicologico diverso da quello necessario.

2.5. Con quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al medesimo reato di cui al capo b) deducendo che l'omissione del pagamento dei tributi non avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio sociale in assenza di condotte ulteriori quali ad esempio la distribuzione degli utili; mancherebbe un nesso causale non potendo ritenersi che il fallimento sia stato conseguenza esclusiva dalla condotta omissiva.

2.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e alla mancata esclusione delle ritenute aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità.

2.7. Con settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

Deduce, in particolare, che l'operazione di scissione avente ad oggetto beni immateriali di nessun valore non avrebbe potuto essere considerata come attività distrattiva così da incidere anche sulla configurabilità della ritenuta circostanza aggravante.

2.8. Con ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.



2.9. Con nono motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dei plurimi fatti di bancarotta riportandosi alle considerazioni precedentemente espresse in ordine alla inidoneità delle condotte contestate al capo a) ad assumere valenza distrattiva.

2.10 Con decimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deducendo che al ricorrente erano stati riconosciuti un ruolo più defilato ed una minore intensità di dolo.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore di fiducia articolato in motivi plurimi fondati su argomentazioni sovrapponibili a quelle svolte, dalla medesima difesa, nell'interesse del coimputato [REDACTED]

3.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al contratto di affitto di ramo di azienda del 19 novembre 2012.

3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione delle immobilizzazioni materiali oggetto dell'atto di scissione del 12 giugno 2012.

3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al valore delle immobilizzazioni immateriali e alla natura e consistenza dei fondi di rischio per accantonamenti sui progetti ceduti ricompresi nell'atto di scissione del 12 giugno 2012.

3.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura e all'elemento psicologico del reato di cui al capo b).

3.5. Con quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) in quanto l'omissione del pagamento dei tributi non avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio sociale.

3.6. Con sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e alla mancata esclusione delle ritenute aggravanti della pluralità dei fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità.

3.7. Con settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

3.8. Con ottavo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità.

3.9. Con nono motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dei plurimi fatti di bancarotta.



3.10. Con decimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando che il ricorrente aveva agito esclusivamente per salvare il posto di lavoro dei dipendenti e consentire la prosecuzione dell'attività sociale senza interruzioni del pubblico servizio; inoltre, la società era giunta ad uno stato di decozione finanziaria solo per la sospensione dei pagamenti della pubblica amministrazione.

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Il difensore degli imputati ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono parzialmente fondati e devono essere accolti nei termini di seguito precisati.

1. È fondato il primo motivo, con cui la difesa contesta, in relazione al contratto di affitto di ramo di azienda del 19 novembre 2012, la mancanza di indagini dirette a verificare l'idoneità dell'atto a determinare una diminuzione della garanzia dei creditori.

Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 – 01; Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quello in cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5, n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456). Non solo, è stato altresì precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire



contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, PetruzzIELLO, Rv. 252008).

Valutazione che deve essere accertata in concreto, tenendo presente che il criterio discrezionale sulla legittimità della manovra va riferito all'interesse dell'impresa avuto comunque riguardo alla tutela dell'integrità del suo patrimonio nel suo complesso.

Pertanto, non sussiste alcun illecito se con la cessione viene realizzata una finalità aziendale e viene conservata, con l'acquisizione della controprestazione offerta dal cessionario, l'ammontare quantitativo del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Rv. 252008 – 01, in motivazione).

1.2 Al lume dei suindicati principi la motivazione della Corte territoriale non risulta adeguatamente illustrata, presentando profili non chiariti che alimentano dubbi su un percorso non privo di contraddizioni, in quanto la sentenza impugnata ha desunto la natura distrattiva dell'operazione dall'essere stato il contratto di affitto stipulato in un periodo in cui era già noto lo stato di decozione della società poi fallita senza, tuttavia, indicare se il valore dei canoni pattuiti fosse incongruo ed anzi precisando che la stessa società affittuaria, alla richiesta della curatela di pagare i canoni di locazione come pattuito nel contratto, aveva chiesto uno sconto sui canoni morosi sostenendo la irrilevanza delle immobilizzazioni immateriali e che addirittura nulla fosse dovuto a titolo di contropartita proprio a cagione di ciò; la stessa sentenza peraltro dà per scontato che "il valore delle immobilizzazioni fosse pari a zero".

Non risulta, pertanto, adeguatamente indicata la ragione che ha indotto a ritenere la natura distrattiva dell'operazione, a fronte dei rilievi difensivi, già sviluppati nell'atto di appello, dovendosi considerare che la connotazione distrattiva è configurabile quando la componente attiva del patrimonio dell'impresa, o una sua parte, venga trasferita ad altro organismo senza la corrispondente parte di passività o in assenza di un corrispettivo adeguato, così da sostanziersi in un certo depauperamento della società in danno dei creditori.

L'affitto di azienda non determina di per sé stesso una condotta distrattiva, poiché esso consente alla concedente di conservare la sua integrità patrimoniale, rimanendo essa proprietaria dei beni concessi in affitto.

L'affitto del ramo aziendale è modalità idonea a ricavare dal bene un reddito al pari della sua diretta utilizzazione.

È pur vero, in tema di reati fallimentari, che integra gli estremi del delitto di bancarotta per distrazione il contratto di locazione dell'azienda stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Scirè, Rv. 242614 - 01).



Tuttavia, al fine di stabilire se il contratto di affitto abbia natura distrattiva, è necessario stabilire se effettivamente la società, al momento della realizzazione del fatto, fosse effettivamente in grado di svolgere la propria attività tipica e, dunque, di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall'affitto del ramo aziendale utilizzando in proprio i beni che lo costituiscono.

Dalla motivazione della sentenza impugnata appare, invece, che la società non era più in grado di proseguire l'attività di impresa e che, pertanto, l'affitto dell'azienda era uno strumento per poter conservare la funzionalità dell'azienda ed il valore del suo avviamento (vedi Sez. 5, n. 14405 del 30/01/2024, Pg, Rv. 286274 – 01).

2. Il secondo e terzo motivo, che si esaminano congiuntamente per evitare ripetizioni, sono infondati.

La Corte territoriale ha confermato la condanna in relazione all'atto di scissione, del 12 giugno 2012, in favore della società [REDACTED] [REDACTED] – di cui [REDACTED] era socio ed amministrata dalla figlia- evidenziando, al di là del dato della prossimità temporale dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento ed al periodo in cui la situazione economica finanziaria della società appariva irreversibilmente compromessa, che la società, a fronte di tale scissione, non ha ricevuto alcuna utilità reale privandosi del patrimonio aziendale posto a garanzia dei creditori.

Rispetto a tale argomentazione appare priva di decisività, oltre che svolta su un piano veramente assertivo, l'ulteriore doglianza espressa al terzo motivo in ordine alla "mancata svalutazione del valore contabile indicato per le immobilizzazioni", in quanto del tutto priva di aggancio rispetto al percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

È stato, peraltro, opportunamente sottolineato dalla sentenza di primo grado che la società fallita, fin dalla sua costituzione, è stata detenuta dal [REDACTED] e dai suoi più stretti familiari (moglie e figlie); che nel 1996 la società da s.r.l. era stata trasformata in s.p.a. avendo ad oggetto la realizzazione di *software* e piattaforme destinate ad enti pubblici; che, nel 2008, la carica di amministratore di diritto era passata da [REDACTED] al di lui genero, [REDACTED] a seguito di disavventure giudiziarie del primo che era stato dapprima indagato e poi condannato per truffa aggravata.

La ricostruzione di tali rapporti ha contribuito a delineare il contesto in cui la condotta è stata realizzata, ritenuta tassello di una più ampia strategia unitaria finalizzata ad obiettivi distrattivi.

Relativamente a tale segmento, pertanto, la sentenza impugnata appare conforme all'insegnamento di questa Corte secondo cui integra il delitto di



bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mauritius, Rv. 281818 – 01 relativa a fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzava plurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di due nuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principali produzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie).

3. Sono inammissibili il quarto e quinto motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose volte a cagionare il dissesto della società, ascritto al capo b). La Corte territoriale ha colto nel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive un comportamento che - andando ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio che poteva derivarne e ne è derivato- rendeva prevedibile, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, il conseguente dissesto. In particolare, la sentenza di primo grado ha evidenziato che allo stato passivo erano stati ammessi crediti per complessivi euro 22.167.911,23 e che la maggioranza dei crediti ammessi erano riferibili a pendenze verso l'Agenzia delle Entrate, per mancato versamento di imposte e tasse oltre che a pendenze verso l'Inps.

L'art. 223, secondo comma, n. 2 della legge fallimentare contempla due distinti reati, i quali, sebbene simili nell'aspetto oggettivo, presentano differenze significative nell'ambito soggettivo. In particolare, si distingue tra la causazione dolosa del fallimento, intenzionalmente voluto dal soggetto attivo, e il fallimento derivante da operazioni dolose, che viene in rilievo nella fattispecie, in cui quest'ultimo è un effetto non specificamente voluto ma risultato di una condotta deliberata che non mira direttamente al dissesto.

La sentenza è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui le operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possono consistere nel mancato versamento dei tributi o contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri,



Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492), in quanto «ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, legge fall. anche quando le operazioni dolose, dalle quali deriva il fallimento della società, non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa)» (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349-01).

3.1. La fattispecie in esame, inoltre, è a dolo eventuale giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 19108 del 24/04/2026 Rv.290001-01; Sez. 5, n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. I, n. 7136 del 25/04/1990, Rv. 184359).

L'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale e contrastante con gli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).

D'altronde, è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società a un dissesto di proporzioni tanto più rilevante quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società, dovendosi considerare che all'inadempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni.

3.2. Le superiori coordinate ermeneutiche danno ragione della corretta ricostruzione interpretativa operata dalla Corte di appello e conducono alla manifesta infondatezza della censura. Correttamente la Corte territoriale ha colto nel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive un comportamento frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società.



Deve ritenersi irrilevante il riferimento improprio alla necessità di un dolo specifico a fondamento della fattispecie in esame e le deduzioni difensive-calibrate sulla diversa fattispecie della diversa fattispecie di cui all'art. 223 comma 1 n. 2 Legge fall.- appaiono prive di pregio giuridico.

4. Restano assorbite, in considerazione del parziale annullamento della sentenza, le doglianze espresse con i residui motivi attinenti la determinazione del profilo sanzionatorio.

Va, tuttavia, dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il decimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] in quanto volto a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tuttavia riconosciute dal Tribunale.

5. In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condotta relativa all'affitto di azienda, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, oltre che sul trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta relativa all'affitto di azienda, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 05/06/2026.

Il Consigliere estensore
Andreina Occhipinti

Il Presidente
Michele Romano

